

SERVIZIO SANITARIO FRIULI VENEZIA GIULIA

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina

Centro Regionale Unico Amianto – CRUA

DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI AMIANTO

Negli ultimi anni c'è stata una notevole produzione di norme in materia di amianto, sia riguardanti la protezione dei lavoratori e dell'ambiente, sia riguardanti gli aspetti previdenziali. Si citano di seguito alcune delle norme più importanti, rimandando per i testi ufficiali alla Gazzetta Ufficiale ed al BUR della Regione Friuli Venezia Giulia.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 27/3/92 n.257 – Norme relative alla cessazione dell'amianto

La Legge n.257 del 1992 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto. La legge per una sua completa attuazione prevedeva l'emanazione di numerosi decreti attuativi. Di questi i principali sono qui richiamati.

Decreto-legge 5/6/93, n.169 coordinato con legge di conversione 4/8/93, n.271 recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto"

La legge modificato l'articolo 13 della legge 257/92, prevedendo che per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, venga moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5. Il coefficiente è stato poi modificato con Legge 24 novembre 2003, n. 326.

D.P.R. 8/8/94 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

E' un decreto attuativo della L.257/92. Si prevedono i censimenti relativi alla presenza di manufatti in amianto e i contenuti minimi dei corsi di formazione per i responsabili dei cantieri di bonifica, gli addetti

alle bonifiche ed i funzionari addetti ai controlli. Inoltre si forniscono gli indirizzi per la redazione dei piani regionali.

D.M. 6/9/94 - Ministero della Sanità – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Vi sono riportate le norme tecniche, quali i criteri di scelta della bonifica e le modalità per effettuarle concretamente e correttamente.

D.M. 26/10/95 – Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

Contiene la normativa specifica riguardante l'amianto nei mezzi rotabili.

D.M. 14/5/96 – Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Contiene le metodologie tecniche dedicate a problematiche particolari, quali la valutazione del rischio dei siti industriali dismessi, la manutenzione delle unità prefabbricate contenenti amianto, i criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua. Vi sono contenuti anche i requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto.

D.M. 12/2/97 - Criteri per l'omologazione dei prodotti sostituiti dell'amianto.

Si forniscono le caratteristiche dei materiali che possono sostituire l'amianto, quali ad esempio il fatto che questi non siano classificabili con agenti cancerogeni.

D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18/3/03 – Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge 23/3/01

Si prevedono dettagliati criteri per effettuare la mappatura delle zone interessate dalla presenza dell'amianto.

D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29/7/04, n.248 – Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto

Adotta i disciplinari tecnici previsti dalla legge 257/92 riguardanti le modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti

medesimi nelle discariche. Nei disciplinari sono individuati anche i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto che rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.

D.Lgs. 81/08 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta della vigente normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Il Capo III del titolo IX (sostanze pericolose) riguarda la "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto". Fornisce indicazioni inerenti la valutazione dei rischi, la presentazione delle notifiche o dei piani di bonifica amianto, le misure di prevenzione / protezione da adottare e gli obblighi nei confronti dei lavoratori relativi all'informazione / formazione / sorveglianza sanitaria.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 30/11/09, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

La direttiva razionalizza le modificazioni subite dalla precedente direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, dettando misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e prevedendo l'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute dei lavoratori.

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014 e, in particolare, i macro-obiettivi 2.7 e 2.8 relativi rispettivamente alla "Prevenzione delle malattie professionali" e alla "Protezione della popolazione dai rischi di origine ambientale"

Il Piano Nazionale, considerato che "La mortalità per mesotelioma da amianto eguaglia la mortalità per infortuni, compresi quelli stradali, e il picco della curva epidemica è previsto nel periodo 2015-20, prevede la piena operatività della strategia nazionale di contrasto del rischio amianto e di tutela degli esposti.

Si prevede inoltre

- l'adozione di sistemi informatizzati che semplifichino la trasmissione di documentazione (quali le notifiche e i piani di lavoro amianto artt. 250 e 256 D.lgs. 81/08 e le relazioni art. 9 L. 257/92) alle ASL ed agli enti competenti;
- l'attività per contribuire alla conoscenza dell'impatto della problematica amianto sulla popolazione.

Attualmente il piano non è stato reso operativo ed è in attesa di approvazione ufficiale dai competenti ministeri.

NORMATIVA REGIONALE

Decreto del presidente della Giunta 11 ottobre 1996, nm.0376/Pres. - Approvazione del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"

Il decreto approva il Piano Regionale Amianto previsto dall'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.P.R. 8 agosto 1994. Nel Piano si prevede fra l'altro l'attuazione del censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali contenenti amianto, la formazione per gli operatori pubblici, l'acquisto di strumentazione analitica.

L.R. 22/2001 - Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

La legge prevede l'istituzione presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali della Commissione regionale sull'amianto, l'istituzione del registro degli esposti e l'informazione alla popolazione ed agli operatori sanitari riguardo alle patologie asbestocorrelate.

Delibera 4092 dd. 17/12/ 2003 L. R. 22/2001 - art. 3: Istituzione del registro regionale degli esposti ad amianto.

Al registro regionale ex esposti ad amianto, previsto dalla LR 22/2001 ed istituito con DGR 4092/2003, possono iscriversi tutti i cittadini residenti nella Regione Friuli - Venezia Giulia previa compilazione della domanda sul modello disponibile presso il CRUA, e sul sito internet dell'AAS 2 Bassa Friulana - Isontina o della Regione.

Delibera di Giunta Regionale n.1279 d.d. 08.05.2003 *"Istituzione del Centro Operativo Regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma"*

e

Delibera di Giunta Regionale n. 1195 d.d. 28.06.2012 *"LR 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS2 Isontina di funzioni di rilevanza regionali e di coordinamento della salute e della sicurezza sui rischi connessi all'amianto",*

Con queste due delibere istituisce il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) presso la sede dell'allora Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina nella sede di Monfalcone;

Delibera 250 dd.19/2/ 2016 – Percorso socio-sanitario assistenziale del soggetto esposto o ex esposto ad amianto nella regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione

Richiamando l'iscrizione al registro regionale ex esposti all'amianto dà indicazioni sulle modalità di esenzione dal ticket per i soggetti iscritti a detto registro che non godano di altro motivo di esenzione (età / reddito, invalidità, esenzione per patologia specifica, ...). La stessa delibera indica quali siano gli accertamenti sanitari di I livello.

* Si rimanda ai testi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) per le normative nazionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) per le normative regionali.

Monfalcone 4 ottobre 2016